SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. **394.**

Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato *B*;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 30, che dispone il differimento del termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE;

Vista la Sezione IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Nota integrativa del bilancio di esercizio

1. Nel codice civile, dopo l'articolo 2427, è inserito il seguente:

«2427-*bis (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari). — 1.* Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro *fair value*;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in *joint venture*:

a) il valore contabile e il *fair value* delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

3. Il *fair value* è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

4. Il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-*bis)* per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di *fair value* e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».

Art. 2.

Bilancio in forma abbreviata

1. All'articolo 2435-*bis*, comma 5, del codice civile dopo le parole: «e 17) dell'articolo 2427» sono inserite le seguenti: «e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-*bis*».

Art. 3.

Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio

1. All'articolo 2428, comma 2, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-*bis)* in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.».

Art. 4.

Nota integrativa del bilancio consolidato

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*o-ter)* per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro *fair value*;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in *joint venture*:

1) il valore contabile e il *fair value* delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *o-ter)* e *o-quater)* e dell'articolo 40, comma 2, lettera *d-bis)*, per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di *fair value*, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».

Art. 5.

Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.».

Art. 6.

Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*g-bis)* per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro *fair value*;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in *joint venture*:

1) il valore contabile e *il fair value* delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *g-bis)* e *g-ter)* e dell'articolo 3, comma 2, lettera *f-bis)*, per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di *fair value*, si fa riferi-

mento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».

3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «, *g)*, *g-bis)* e *g-ter)*».

Art. 7.

Relazioni sulla gestione allegate al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*f-bis)* se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *f-bis)*, riferite alle imprese incluse nel consolidamento.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2001/65/CE è pubblicata in GUCE n. L 283 del 27 ottobre 2001.

— La direttiva 78/660/CEE è pubblicata in GUCE n. L 222 del 14 agosto 1978.

— La direttiva 83/349/CEE è pubblicata in GUCE n. L 211 del 3 agosto 1983.

— La direttiva 86/635/CEE è pubblicata in GUCE n. L 316 del 23 novembre 1988.

— Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è pubblicato in GUCE n. L 243 dell'11 settembre 2002.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001)». Gli articoli 1, 2 e l'allegato *B* della citata legge, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora

in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche innovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».

— La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile reca: «Del bilancio».

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca: «Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69».

— La legge 26 marzo 1990, n. 69, reca: «Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria». L'art. 1. comma 1, così recita:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera *a)*;

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detratte dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33;

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;

f) estendere la disciplina di cui alla lettera *e)* ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera *f)*, almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggio-

ranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349;

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;

m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1992, n. 37, Supplemento Ordinario.

— La direttiva 89/117/CEE è pubblicata in GUCE n. L 044 del 16 febbraio 1989.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2435-*bis* del codice civile, in vigore dal 1° gennaio 2004, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 2435-*bis* *(Bilancio in forma abbreviata).* — Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3;

voci B9(c), B9(d), B9(e);

voci B10(a), B10(b), B10(c);

voci C16(b) e C16(c);

voci D18(a), D18(b), D18(c);

voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 *e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis*; le modificazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2428 del codice civile, in vigore dal 1° gennaio 2004, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione).* — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-bis) *in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:*

a) *gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;*

b) *l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.*

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 38 *(Contenuto della nota integrativa).* — 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

a) i criteri di valutazione applicati;

b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f) la composizione delle voci "ratei e riscontri" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;

i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;

o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 36;

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e *o-quater) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis, per la definizione di strumento finanziario di strumento finanziario compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».*

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 40 *(Relazione sulla gestione).* — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 23 *(Contenuto della nota integrativa "Articoli 43 e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635").* — 1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore;

b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;

c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria;

d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora;

g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore passa essere recuperato.

2. È consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e g-ter) e dell'art. 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».

— Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 40 *(Contenuto della nota integrativa "Articoli 28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera h)*, della direttiva n. 86/635"). — 1. Si applicano gli articoli 22 e 23, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *g-bis)*, e *g-quater)*.

2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;

c) l'elenco delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36;

d) l'elenco delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:

a) la denominazione e la sede;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

d) la ragione della inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere *b)* e *c)*.

4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

5. È consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 3 *(Relazioni sulla gestione "Art. 46 della direttiva n. 78/660 e art. 36 della direttiva n. 83/349")*. — 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5.

2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio. Le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *b)* riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

e) l'evoluzione prevedibile della gestione;

f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1;

f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

3. Le disposizioni delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

04G0067

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Roccaforte del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Antonietta Licciardello, dalla dott.ssa Natalia Ruggeri e dalla dott.ssa Maria Cacciola;

Considerato che la dott.ssa Natalia Ruggeri non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Decreta:

Il dott. Domenico Fichera, viceprefetto aggiunto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), in sostituzione della dott.ssa Natalia Ruggeri.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 11

04A01731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Monasterace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Roberto Aragno, dal dott. Francesco Silvio Campolo e dal dott. Michele Petruzzelli;

Considerato che il dott. Roberto Aragno, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Decreta:

La dott.ssa Carmela Floreno, prefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Monasterace (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Roberto Aragno.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 12

04A01732

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato «PROSPERO», variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi e ricognizione dell'imposta di fabbricazione gravante sul fiammifero pubblicitario omaggio «KM JOLLY S/50». (Decreto n. 2004/4039/COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Carezza S/250»;

Visto il decreto direttoniale 23 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Barbecue»;

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Casa S/100»;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «KM Jolly S/50»;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero presentata dalla ditta RP Tech, nonché la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi presentata dalla ditta P. Erre Italia;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste, nonché di provvedere alla ricognizione dell'imposta di fabbricazione gravante sul fiammifero pubblicitario omaggio «KM JOLLY S/50»;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominato «PROSPERO», le cui caratteristiche sono così determinate:

condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 45;

lunghezza con capocchia: mm 48;

larghezza: mm 2.0 × 2,0;

diametro capocchia minimo: mm 2,3;

diametro capocchia massimo: mm 2,5;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 64 × 51 × 13;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: striscia sii un lato da mm 64 × 15;

tolleranza del contenuto: 3%.

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «PROSPERO».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

99) colore «verde smeraldo», con legenda «PROSPERO» in basso, per la scatola di cartoncino, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «PROSPERO».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero «PROSPERO» le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 22 di colore verde smeraldo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «PROSPERO» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «PROSPERO»	0,30	0,069	0,05

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

PROSPERO euro 0,0083.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da apporre sul nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «rosso pompeiano», con legenda «PROSPERO» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 22 di colore verde smeraldo.

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico delle seguenti tipologie di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM BARBECUE»	da euro 3,00	a euro 3,50
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM CASA S/100»	da euro 0,30	a euro 0,35
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM CAREZZA S/250»	da euro 0,84	a euro 1,005

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM BARBECUE»	3,50	0,35	0,5833
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM CASA S/100»	0,35	0,0805	0,0583
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM CAREZZA S/250»	1,00	0,2	0,1667

Art. 6.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi denominati «KM JOLLY S/50» è stabilita, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

KM JOLLY S/50 euro 0,0062.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 162

04A01812

DECRETO 12 febbraio 2004.

Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO E IL CAPO DEL DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE UMANA, SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 13, del regolamento sopra richiamato il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del regolamento medesimo, è approvato il modello di verbale da utilizzare in occasione degli accertamenti sanitari previsti dal regolamento stesso e sono disciplinate le modalità di svolgimento dei lavori;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato «Regolamento», si intende:

a) per «Commissione medica di seconda istanza» la Commissione medica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485;

b) per «Commissione medica di verifica» la Commissione medica di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

c) per «Commissione medica ASL» si intende la Commissione medica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Art. 2.
Organizzazione e competenza delle Commissioni mediche ospedaliere e delle Commissioni mediche di 2ª istanza

1. La competenza territoriale delle Commissioni mediche ospedaliere e delle Commissioni mediche di 2ª istanza è indicata nelle tabelle in allegato *D*.

2. Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle Forze armate.

Art. 3
Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario

1. Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli accertamenti sanitari sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio. In caso contrario,

i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori. Con gli stessi criteri si provvede alla valutazione delle istanze presentate dagli aventi causa dei soggetti deceduti appartenenti alle medesime categorie.

2. Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l'Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei pensionati. Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.

3. Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di verifica competente, in relazione al luogo di residenza degli interessati. Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.

Art. 4.
Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario

1. Nel caso in cui una delle competenti Commissioni mediche, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizione di operare, l'Amministrazione, in deroga ai criteri previsti dal precedente art. 3, trasmette le domande ad un altro organismo di accertamento medico previsto dal regolamento.

Art. 5.
Modelli di verbale per gli accertamenti sanitari

1. Sono approvati i modelli di verbale con le relative avvertenze generali e note per l'uso e la compilazione di cui agli allegati *A*, *B*, *C* e *D* che le competenti commissioni mediche utilizzano, anche per le trasmissioni in via telematica, per gli accertamenti sanitari previsti dal regolamento.

Art. 6.
Accertamenti sanitari e giudizi delle Commissioni mediche

1. Al termine degli accertamenti sanitari, la commissione medica redige il verbale di visita conforme ai modelli allegati al presente decreto. Da tali accertamenti devono scaturire i giudizi da esprimere, secondo le modalità indicate nei successivi commi e tenendo conto delle note di compilazione dei modelli di verbale e delle relative avvertenze generali di cui all'art. 5.

2. Per gli accertamenti sanitari finalizzati a quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, il giudizio diagnostico deve essere espresso sulle infermità/lesioni con riguardo all'esplicita eziopatogenesi delle stesse nonché alla descrizione della conseguente compromissione funzionale.

3. Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare:

a) la data di conoscibilità della infermità/lesione

b) l'indicazione della rispondenza tra l'infermità/lesione richiesta e quella accertata nel giudizio diagnostico;

c) il riscontro della possibile correlazione eziopatogenetica di interdipendenza dell'infermità richiesta con altre infermità/lesioni già accertate od oggetto di accertamento;

d) l'idoneità ovvero l'inabilità temporanea oppure l'inabilità permanente assoluta o relativa al servizio; in quest'ultimo caso con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato; inoltre, nel caso sia richiesto o previsto da disposizioni vigenti, occorre esprimere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilità;

e) l'ascrivibilità tabellare di ciascuna infermità/lesione da cui consegue una menomazione, secondo la criteriologia di cui all'art. 2, comma 7, del regolamento. In caso di morte, ai fini dell'equo indennizzo, occorre indicare la prima categoria della tabella vigente;

f) l'indicazione della data di stabilizzazione di ciascuna menomazione ascrivibile per la prima volta;

g) la valutazione complessiva di tutte le menomazioni ascrivibili alla tabella *A*, secondo la tabella *F1*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni. Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla tabella *B*, la valutazione complessiva, ai

fini di equo indennizzo, rimane di tabella *B* salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella *A*.

In caso di accertata inabilità permanente al servizio, derivante da infermità/lesioni in corso di accertamento o riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.

4. Per gli accertamenti finalizzati alla concessione o alla revisione del giudizio per aggravamento delle menomazioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio, con esclusione di quelle la cui domanda di riconoscimento da causa di servizio risulti dichiarata intempestiva, nel verbale di visita per l'equo indennizzo devono risultare solamente i giudizi di cui al precedente comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*.

5. Per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità, con esclusione di quella prevista dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, nel verbale di visita deve risultare:

a) il giudizio di cui al comma 3, lettera *d)*;

b) se la eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

In caso di accertata inabilità permanente al servizio, derivante da infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in corso di accertamento, nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.

6. Per gli accertamenti della inabilità di cui al citato decreto ministeriale n. 187/1997, nel verbale di visita deve risultare:

a) giudizio di cui al precedente comma 3, lettera *d)*;

b) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) se la eventuale inabilità di cui alla lettera *a)* è determinata esclusivamente o in misura prevalente da infermità/lesioni, dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Se la inabilità permanente accertata è derivante da infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.

d) nel caso di accertata inabilità di cui alla lettera *b)* la classificazione tabellare della menomazione complessiva, secondo le tabelle vigenti;

e) la data di eventuale revisione dello stato di inabilità, di cui alla lettera *b)*.

7. Per gli accertamenti finalizzati alla concessione di un trattamento privilegiato ordinario, nel caso di infermità/lesioni non ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita devono risultare i giudizi di cui al precedente comma 3, inoltre, anche nel caso di infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare:

a) il giudizio di cui al comma 3 lettere *d)*, *e)*, *g)*; in relazione al giudizio di cui alla lettera *e)*, per la morte occorre indicare se, sulla base di idonea certificazione di morte, la stessa è conseguenza o meno di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio, senza procedere alla classificazione tabellare; per il personale militare ed equiparato, oltre a quanto già previsto per il giudizio di cui al comma 3, lettera *g)*, qualora la menomazione complessiva risulti ascrivibile alla tabella *B*, occorre indicare un numero di annualità con un massimo di cinque, stabilito in base alla gravità della menomazione;

b) per il personale militare ed equiparato, nel caso in cui il danno alla validità sia suscettibile di miglioramento nel tempo, occorre indicare il numero di anni per i quali viene concesso un assegno rinnovabile, tenendo presente che può essere proposto, tenuto conto della documentazione sanitaria, per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non superiore a quattro;

c) la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di superinvalidità per gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella *E*, annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno per cumulo nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, secondo quanto stabilito dalla tabella *F* annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre invalidità minori, senza che nel complesso si raggiunga la prima categoria, il diritto all'assegno per cumulo è stabilito tenendo conto dei criteri informatori della tabella *F1*;

e) il giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di cura per infermità tubercolare o di possibile natura tubercolare.

Art. 7.
Adempimenti delle Commissioni mediche

1. Le commissioni mediche comunicano tempestivamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data, il luogo e l'ora in cui l'interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari. Tale comunicazione è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, anche ai fini della composizione delle commissioni mediche secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento. Qualora il dipen-

dente risulti deceduto, la comunicazione dell'inizio degli accertamenti è inviata all'avente diritto del dipendente stesso. L'invito deve fare specifica menzione della possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del regolamento.

2. Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le commissioni mediche possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, della Sanità militare o di altre strutture sanitarie pubbliche. Ove si renda necessario un supplemento di accertamenti, la ccmmissione medica formalizza la chiusura interlocutoria del verbale di accertamento sanitario o di visita, previa motivazione sottoscritta dai suoi componenti; la visita e la definizione conclusiva del verbale potranno essere effettuate anche da componenti diversi della stessa commissione medica.

3. La commissione medica, qualora il dipendente o il pensionato si trovi in stabile dimora fuori del territorio di competenza, può delegare per la visita uno degli organismi di accertamento sanitario previsti dal regolamento, che ha sede nella circoscrizione territoriale ove si trovi l'interessato. In questo caso, tale organismo redige un verbale contenente le risultanze della visita e degli accertamenti eseguiti, il giudizio diagnostico nonché le risposte ad eventuali quesiti formulati dalla commissione medica delegante, cui spetta la formulazione dei definitivi giudizi previsti dal presente decreto.

4. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 6, comma 7, del regolamento, al termine della visita conclusiva, le commissioni mediche redigono il verbale di visita medica e ne trasmettono due esemplari in originale, ovvero in copia autentica, entro quindici giorni, all'Amministrazione di appartenenza dell'interessato.

5. Qualora nel corso degli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo o della pensione d'inabilità di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, venga accertata un'inabilità, temporanea o permanente al servizio, la segreteria della commissione medica ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, secondo le modalità previste dall'art. 13 del regolamento.

6. Ove possibile, le Commissioni mediche notificano immediatamente il definitivo verbale di visita mediante consegna diretta al dipendente di un originale o di copia autentica dello stesso.

Art. 8.
Commissione medica di seconda istanza

1. La Commissione medica di seconda istanza effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di competenza nei confronti dei dipendenti, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento e dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per l'effettuazione degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa e della salute, sono apportate le modifiche ed integrazioni al presente decreto che si rendano necessarie al termine della prima fase di applicazione dello stesso.

3. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in sede di prima applicazione del presente decreto, possono essere apportati aggiornamenti procedimentali in ordine alla trasmissione delle domande anche in via telematica ed alla trattazione delle stesse presso il Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 10 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale
del personale e dei servizi del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
DEL BUFALO

Il Capo del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
CERRATO

Il direttore generale
della sanità militare
del Ministero della difesa
DONVITO

Il Capo del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell'interno
DE GENNARO

Il Capo del Dipartimento tutela salute umana
sanità pubblica veterinaria e rapporti internazionali
del Ministero della salute ora Dipartimento della qualità
D'ARI

ALLEGATO *A*

....

(Ente)

COMMISSIONE MEDICA [1] ....

VERBALE MODELLO BL/S– N................................ DATATO [2] ....

A RICHIESTA di ([a]) ....
CON LETTERA PROT. n. ...., DATATA...
la sottoscritta Commissione si è riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a[3]: ....
....
riguardanti ([b]) ....
nato il .... a .... (Prov..........), documento di riconoscimento...................................... n. .... rilasciato da ....
in data .... appartenente al ([c]) ....
....

ACCERTAMENTO SANITARIO iniziato in data [6]

([d])............. è presente il medico di fiducia: Dott. .... iscrizione Ordine dei Medici N....................... Provincia di .... che (d) .... ha formulato osservazioni [7]

DATI ANAMNESTICI [8] **:** ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ESAME OBIETTIVO E ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI (interni ed esterni) [9] [10] :
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

AVVERTENZA: L'esplicitazione delle note con indicazione numerica è contenuta nelle Avvertenze generali allegate al decreto di cui all'art.6, comma 13, del DPR n.461/2001.

[a]) Corpo, Ufficio, o Ente di appartenenza richiedente. [b]) Cognome e nome, grado o qualifica. c) Ente di appartenenza del dipendente.
d) SI o NON.

GIUDIZIO DIAGNOSTICO [11] ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Il [b] ....

per le infermità di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO:

1) E' ([d])..................IDONEO [14] ....
....
....
....
....

2) [15]..
....
....
....

Infermità Lesione [5]	Dipendenza causa di servizio	Tempestività domanda	P.V. Mod. o provvedimento definitivo	Datato	C.M. 2° Istanza o C.M.O. o Direttore o Amministrazione o Ente

Dott. .... [30] Medico Specialista in ....

I GIUDIZI sono stati espressi ad: [e] ☐ UNANIMITA' oppure ☐ MAGGIORANZA di voti

([f])..
....
....
....

LA COMMISSIONE

.... (Membro) ....(Membro)

....(Presidente)

Avverso il presente verbale, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione, è ammesso ricorso alla competente Direzione di sanità militare territoriale di cui all'articolo 5 della Legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.

[e] Barrare la casella del caso che ricorre

[f] Parere motivato del membro della Commissione dissenziente, o del membro specialista con voto consultivo

ALLEGATO *B*

....
(Ente)

COMMISSIONE MEDICA [1] ....

VERBALE MODELLO BL/G – N............................... DATATO [2] ....

A RICHIESTA di ([a]) ....
CON LETTERA PROT. n. ...., DATATA...
la sottoscritta Commissione si è riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a[3]: ....
....
riguardanti ([b]) ....
nato il .... a .... (Prov.........), documento di riconoscimento.................................. n. .... rilasciato da ....
in data .... appartenente al ([c])..
....

ACCERTAMENTO SANITARIO iniziato in data [6] ☐
([d])............ è presente il medico di fiducia: Dott. .... iscrizione Ordine dei Medici N......................... Provincia di .... che (d) .... ha formulato osservazioni [7]

DATI ANAMNESTICI [8] : ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ESAME OBIETTIVO E ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI (interni ed esterni) [9] [10] :
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

AVVERTENZA: L'esplicitazione delle note con indicazione numerica è contenuta nelle Avvertenze generali allegate al decreto di cui all'art.6, comma 13, del DPR n.461/2001.
[a]) Corpo, Ufficio, o Ente di appartenenza richiedente. [b]) Cognome e nome, grado o qualifica. c) Ente di appartenenza del dipendente.
d) SI o NON.

GIUDIZIO DIAGNOSTICO [11] ....

....

....

....

....

GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

....

....

....

....

Dott. .... [30] Medico Specialista in ....

I GIUDIZI sono stati espressi ad: ([e]) ☐ UNANIMITA' oppure ☐ MAGGIORANZA di voti

([f])...

....

....

LA COMMISSIONE

.... (Membro) ....(Membro)

....(Presidente)

Avverso il presente verbale, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione, limitatamente al giudizio di idoneità al servizio, è ammesso ricorso alla competente Direzione di sanità militare territoriale di cui all'articolo 5 della Legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.

****

[e] Barrare la casella che interessa

[f] Parere motivato del membro della Commissione dissenziente, o del membro specialista con voto consultivo

ALLEGATO *C*

....
(Ente)

COMMISSIONE MEDICA [1] ....

VERBALE MODELLO BL/B – N.............................. DATATO [2] ....

A RICHIESTA di ([a]) ....
CON LETTERA PROT. n. ...., DATATA..
la sottoscritta Commissione si è riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a[3]: ....
....
....
riguardanti: ([b]) ....
nato il .... a .... (Prov..........), documento di riconoscimento.. n. .... rilasciato da ....
in data .... appartenente al ([c]) ....

RIEPILOGO DELLE INFERMITA'/LESIONI GIA' GIUDICATE AI FINI DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO [4]:

1) ....
2) ....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Infermità Lesione [5]	Dipendenza causa di servizio	Tempestività domanda	N. del provvedimento definitivo	Datato	Amministrazione o Ente

AVVERTENZA: L'esplicitazione delle note con indicazione numerica è contenuta nelle Avvertenze generali allegate al decreto di cui all'art.6, comma 13, del DPR n.461/2001.

[a] Corpo, ufficio o ente richiedente.

[b] Cognome e nome, grado o qualifica.

[c] Indicare l'ente di appartenenza del dipendente in servizio.

GIUDIZIO DIAGNOSTICO [11] ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

QUADRO A: GIUDIZI E/O CONSIDERAZIONI SULL'ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO MEDICO-LEGALE DI INFERMITA'/LESIONI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO [12].

A) ☐ [13] data di conoscibilità della patologia. ☐ (e) corrisponde alla infermità/lesione oggetto di accertamento:
....

(e) ☐ sussiste correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza, con l'infermità/lesione di cui al n.......... del riepilogo.

B) ☐ data di conoscibilità della patologia. ☐ (e) corrisponde alla infermità/lesione oggetto di accertamento:
....

(e) ☐ sussiste correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza, con l'infermità/lesione di cui al n.......... del riepilogo.

C) ☐ data di conoscibilità della patologia. ☐ (e) corrisponde alla infermità/lesione oggetto di accertamento:
....

(e) ☐ sussiste correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza, con l'infermità/lesione di cui al n.......... del riepilogo.

D) ....

....

....

....

....

....

....

QUADRO B: GIUDIZIO MEDICO-LEGALE IN ORDINE ALL'IDONEITÀ.

Il ([e]) ....

per le infermità di cui AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO:

1) E' ([f]) ....IDONEO [14] ....

....

....

2) [15] ....

....

OSSERVAZIONI O NOTE [16]

....

....

....

....

....

[e] Grado o qualifica, cognome e nome
[f] SI o NON

QUADRO EI/PP

SEZIONE EI. : GIUDIZIO AI FINI DI EQUO INDENNIZZO

MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' FISICA, PSICHICA O SENSORIALE ED ASCRIVIBILITA':

Infermità c/o lesione [17]	Riportare la corrispondente menomazione indicata al giudizio diagnostico [18]	PRECEDENTE Ascrivibilità Tab/Cat [19]	NUOVA Ascrivibilità Tab/Cat	Data di stabilizzazione [20]

Ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica o sensoriale:
TABELLA .... CATEGORIA ....%
Ascrivibilità della menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità/lesioni (escluse quelle riconosciute NON dipendenti da causa di servizio c/o con domanda NON tempestiva), o di cui ai numeri [21] : .... : [22]... TABELLA .... CATEGORIA ....%

SEZIONE PP. : GIUDIZIO AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA

ASCRIVIBILITA' TABELLARE DELLE MENOMAZIONI FISICA, PSICHICA O SENSORIALE

Menomazione [23]	Tabella	Categoria	[g]) Indennità una tantum	[g]) Suscettibile miglioramento	[g]) Assegno rinnovabile	Superinvalidità Tabella E	Assegno di cura [24]	Altri giudizi/annotazioni [25]
			Ann/tà		Anni	Lettera N.		
			Ann/tà		Anni	Lettera N.		
			Ann/tà		Anni	Lettera N.		
			Ann/tà		Anni	Lettera N.		
			Ann/tà		Anni	Lettera N.		

Ascrivibilità complessiva di tutte le infermità/lesioni (escluse le NON dipendenti) o di cui ai numeri [26]: ....

Altri giudizi/annotazioni [27]	Tabella	Categoria	Indennità una tantum	Suscettibile miglioramento	Assegno rinnovabile	Superinvalidità Tabella E	Assegno di cura	Assegno per cumulo
			Ann/tà					

Data di decorrenza[28] ....

La morte ([h]).................... è conseguenza dell'infermità/lesione [29] ....

Dott. .... [30] Medico Specialista in ....

I GIUDIZI sono stati espressi ad: ([i]) ☐ UNANIMITA' oppure ☐ MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

.... (Membro) ....(Membro)

....(Presidente)

Avverso il presente verbale, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione, limitatamente al giudizio di idoneità al servizio, è ammesso ricorso alla competente Direzione di sanità militare territoriale di cui all'articolo 5 della Legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.

[g] Solo per il personale militare od equiparato
[h] SI o NON
[i] Barrare la casella del caso che ricorre

AVVERTENZE GENERALI E NOTE PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERBALE: BL/S, BL/G, BL/B RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 OTTOBRE 2001, N. 461.

AVVERTENZE GENERALI

MODELLO BL/S

E' utilizzato quando alle infermità/lesioni consegue:

- soltanto un giudizio di temporanea inabilità;
- un giudizio di idoneità e non è modificata o non è attribuita "ex novo" una classifica tabellare delle menomazioni dell'integrità fisica, psichica o sensoriale;
- un giudizio di permanente inabilità e le medesime infermità/lesioni non risultano dipendenti da causa di servizio.

MODELLO BL/G

E' impiegato per gli accertamenti previsti dall'articolo 2, comma 12, della Legge 8 agosto 195, n. 335, nonchè in ogni altro giudizio medico-legale per il quale non è possibile utilizzare i modelli sopra indicati e per le integrazioni o rettifiche che non possono essere effettuate sugli stessi verbali.

MODELLO BL/B

Il modello BL/B è utilizzato per gli accertamenti sanitari finalizzati a:

- giudizi correlati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni,
- ascrivibilità di menomazione ai fini di equo indennizzo;
- ascrivibilità di menomazione ai fini di pensione privilegiata ordinaria;
- aggravamento di menomazione già classificata ai fini di equo indennizzo;
- aggravamento di menomazione già classificata ai fini di pensione privilegiata,
- idoneità/inidoneità al servizio, anche contestualmente ai precedenti giudizi.

Il modello si compone dei seguenti quadri A, B, EI/PP:

QUADRO A

Viene utilizzato per i giudizi e/o le considerazioni sull'accertamento diagnostico medico-legale delle patologie richieste ai fini della dipendenza da causa di servizio, nonché di quelle che risultino correlate sotto

il profilo eziopatogenetico, ovvero interdipendenti da altre infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

QUADRO B

Viene utilizzato per il giudizio in ordine alla idoneità/inidoneità o altre forme di inabilità, quando lo stesso è contestuale ai giudizi per i quali viene impiegato il modello BL/B, ovvero in ogni altro caso in cui non può essere utilizzato il modello BL/S.

QUADRO EI/PP

Il quadro si compone delle Sezioni EI e PP da utilizzarsi per i giudizi in ordine alla classifica tabellare rispettivamente ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata.

Per il modello BL/B compilato con procedura informatizzata, nei casi in cui non sia necessario esprimere contemporaneamente il giudizio ai fini di equo indennizzo e di pensione privilegiata, è possibile compilare il relativo Quadro EI/PP destinando maggior spazio ad una delle rispettive Sezioni EI o PP.

****

Dai predetti verbali può essere elaborato un estratto nel quale vengono riportati soltanto il giudizio diagnostico, il giudizio in ordine all'idoneità/inidoneità o altre forme di inabilità, nonchè i giudizi ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata.

Ove gli spazi dei verbali risultassero insufficienti, potranno essere usati dei fogli aggiuntivi purchè conformi alle parti compilate del verbale in uso, debitamente firmati dalla Commissione.

NOTE DI COMPILAZIONE

[1] Indicare se trattasi di commissione medica: ospedaliera, di verifica o della Azienda Sanitaria Locale.

[2] Deve essere indicata la data di definizione del verbale.

[3] Indicare le finalità dell'accertamento richiesto.

[4] Devono essere riportate con progressione numerica tutte le infermità/lesioni che sono state oggetto di giudizio ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Nelle colonne riguardanti ciascuna infermità/lesione occorre indicare i giudizi e gli estremi che si richiedono, mentre nella colonna riferita alla dipendenza da causa di servizio occorre riportare le seguenti diciture:

a) SI: nei casi in cui l'infermità/lesione sia stata giudicata dipendente da causa di servizio **con provvedimento definitivo** dell'Amministrazione espresso in sede di liquidazione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata; nei casi in cui l'infermità/lesione sia stata giudicata dipendente da causa di servizio con specifico provvedimento definitivo dell'Amministrazione a decorrere dal 22 gennaio 2002, anche se non contestuale alla liquidazione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata; nei casi in cui la lesione traumatica sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il modello C, secondo le procedure previste dalla Legge n. 157/52.

b) NO: nei casi di denegato riconoscimento secondo le procedure indicate al precedente punto a).

c) IN CORSO: in tutti gli altri casi in cui non ci sia stato un provvedimento dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il giudizio sulla tempestività della domanda, nei casi in cui non sia possibile rilevarla dagli atti a disposizione annotare la dicitura "IN CORSO"; invece, è da ritenersi tempestiva la domanda relativa ad infermità/lesioni da cui conseguono menomazioni per le quali è già stato concesso l'equo indennizzo.

d) SI/PV: nei casi in cui ricorrano le ipotesi delle precedenti lettere b) o c) e l'infermità / lesione sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio, in data anteriore al 22.01.2002:

- con processo verbale della Commissione medica ospedaliera o determinazione della Commissione medica di 2^ istanza, per il personale militare ed equiparato, in vigenza della legge 11 marzo 1926, n.416;

- con provvedimento dell'Amministrazione, in vigenza dell'art. 5-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

[5] Utilizzare la corrispondente numerazione progressiva attribuita all.e infermità/lesioni nel riepilogo. Per il modello BL/S fare riferimento alla numerazione che viene attribuita alle infermità nel giudizio diagnostico.

[6] Indicare la data di inizio della visita.

[7] Le eventuali osservazioni formulate dal medico di fiducia, debitamente sottoscritte dallo stesso, devono essere allegate al verbale.

[8] I dati anamnestici, mirati allo scopo degli accertamenti richiesti, devono essere desunti sia dagli atti istruttori che dall'indagine anamnestica rivolta al soggetto; altresì deve essere riportata ogni altra patologia non indicata nel precedente riepilogo.

[9] L'esame obiettivo deve essere puntuale, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dalle infermità/lesioni, e tale da consentire la relativa diagnosi per la valutazione dell'entità di menomazioni dell'integrità fisica, psichica o sensoriale.

A tal fine occorre procedere ad un'accurata descrizione della eventuale compromissione funzionale incidente sull'efficienza somato-psichica o sensoriale; inoltre debbono essere indicati tutti gli accertamenti specialistici ritenuti indispensabili per i giudizi medico-legali.

In tale spazio sono riportate anche le risultanze degli accertamenti clinico-specialistici eseguiti direttamente dai membri della commissione o da altri sanitari operanti nella struttura della medesima commissione.

Nel caso in cui il dante causa sia deceduto nelle more istruttorie della pratica medico-legale, la Commissione procederà alla valutazione, sugli atti a disposizione solo se di data anteriore al decesso, rilasciati da autorità sanitarie militari o della Polizia di Stato o da strutture sanitarie pubbliche debitamente autenticati, e contenenti gli elementi necessari per l'adozione dei giudizi medico-legali.

[10] In tale spazio occorre trascrivere i referti degli accertamenti specialistici eseguiti presso strutture diverse da quelle della sede della commissione.

[11] Il giudizio diagnostico deve riportare le infermità/lesioni accertate, avuto riguardo ai dati clinici di cui all'esame obiettivo, ove possibile la diagnosi dovrà essere comprensiva dell'esplicitazione eziopatogenetica

Delle infermità/lesioni occorre riportare prima di tutto quelle oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio, anche se le stesse risultano pregresse ed in atto non verificate; dette infermità/lesioni vengono elencate con lettere dell'alfabeto. Nei casi di infermità/lesioni denunciate e non accertate, nemmeno in forma pregressa, la Commissione riporta la seguente dicitura: "l'infermità/lesione denunciata non è stata riscontrata"

Del pari, occorre riportare anche le altre infermità/lesioni già accertate ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che, invece, verranno elencate con numeri arabi.

Ove le infermità/lesioni già dipendenti da causa di servizio o in corso di relativo accertamento, concorrono al determinismo della stessa menomazione, è opportuno procedere ad un loro raggruppamento con riferimento anche al riepilogo (es: 1+2+A+5+,...ecc.). In ogni caso, deve essere descritta in modo dettagliato la compromissione funzionale incidente sulla efficienza fisica, psichica o sensoriale che ne è conseguita.

Ai fini dell'accertamento di idoneità, devono essere anche indicate con la dizione "altre infermità/lesioni", tutte quelle eventualmente apprezzate.

In caso di decesso, il giudizio diagnostico deve tenere conto delle cause (iniziali, intermedie e terminali) riportate nella scheda (Mod. ISTAT) e , qualora non disponibile, nel certificato di morte o in altra ritenuta utile documentazione sanitaria.

[12] Utilizzando la corrispondente elencazione delle infermità/lesioni con le lettere dell'alfabeto, in tale spazio occorre indicare la data di conoscibilità della patologia, che può farsi risalire a documentazione di certificazione sanitaria certa nonchè se la infermità/lesione diagnosticata corrisponde o meno a quella oggetto di accertamento.

Inoltre, occorre indicare la possibile correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza, con infermità/lesioni già riportate nel riepilogo, con esclusione di quelle già riconosciute NON dipendenti da causa di servizio.

[13] Riportare la infermità/lesione, anche causa di decesso, così come richiesta dall'interessato.

[14] Per i dipendenti il giudizio sulla idoneità deve essere espresso in relazione all'età, all'inquadramento professionale dell'interessato ed alle invalidità accertate, anche eventualmente preesistenti nei casi di invalidi collocabili, tenuto conto delle norme che tutelano l'assunzione degli stessi presso le Pubbliche Amministrazioni (ex Legge 68/99 e successive modificazioni). Nei casi in cui venga espresso un giudizio di inabilità permanente al servizio occorre precisare se "in modo assoluto" oppure " in modo relativo" tenendo conto delle mansioni proprie dell'inquadramento professionale dell'interessato, inoltre, nel caso sia richiesto o previsto da disposizzzionivigenti, occorre esprimere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilità:

Per il personale militare, in caso di giudizio di inabilità permanente al servizio militare incondizionato, occorre completare lo stesso giudizio con l'indicazione della categoria del congedo in cui il militare interessato deve essere collocato.

[15] Ove richiesta o prevista deve essere indicata la data di decorrenza cui si riferisce il giudizio. Nel caso in cui il giudizio in ordine all'idoneità venga espresso ai fini di pensione privilegiata, per dipendenti (non militari) già cessati dal servizio per altro motivo occorre precisare che lo stesso giudizio è da riferirsi alla

data di collocamento a riposo. Se la decorrenza dell'eventuale inabilità permanente è successiva, occorre precisare comunque la data di decorrenza, previa motivazione. Qualora coesistano nel giudizio diagnostico più infermità/lesioni, non tutte dipendenti da causa di servizio e si concretizzi il caso di una inabilità temporanea o permanente, il giudizio va completato indicando se: "la inabilità è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermita/lesioni dipendenti o non dipendenti da causa di servizio"

[16] In tale spazio può essere indicata ogni considerazione o nota di chiarimento riguardante anche altri quadri, nonché l'eventuale motivazione del membro della commissione dissenziente, in caso di giudizi a maggioranza, o del membro specialista con voto consultivo.

[17] Riportare le infermità/lesioni utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo nonché quelle indicate con le lettere dell'alfabeto nel quadro A. Raggruppare per numerazione le corrispondenti infermità/lesioni, escludendo quelle già riconosciute NON dipendenti da causa di servizio e/o con domanda già dichiarata intempestiva, che determinano o concorrono a determinare la stessa menomazione (1+2+ ....) o il decesso.

[18] Trascrivere la diagnosi della menomazione accertata e riportata nel giudizio diagnostico, anche in occasione di decesso, conseguente alle corrispondenti infermità/lesioni, eventualmente avendo cura di raggruppare quelle concorrenti con esclusione di quelle riconosciute NON dipendenti da causa di servizio o con domanda dichiarata intempestiva. Qualora la singola menomazione sia giudicata "NON AGGRAVATA", il giudizio può essere riportato con tale dicitura nello stesso spazio.

[19] Indicare la classifica tabellare della menomazione se precedentemente già attribuita. In tale spazio deve essere riportata la classifica tabellare attribuibile alla eventuale menomazione preesistente, il cui aggravamento sia stato riconosciuto o è oggetto di riconoscimento ai fini della dipendenza da causa di servizio.

Qualora la menomazione, derivante dalle infermità/lesioni, sia giudicata " NON STABILIZZATA" e/o "NON CLASSIFICABILE", tali giudizi devono essere riportati nello spazio riservato alla menomazione, senza indicare la data di stabilizzazione; in tali casi, rispettivamente, nella colonna dell'ascrivibilità occorre riportare la sigla N.C., mentre nella colonna della data di stabilizzazione, la sigla N.S..

La menomazione deve essere classificata secondo le tabelle vigenti e, nei casi previsti o richiesti, indicare la percentuale.

[20] Indicare la data di stabilizzazione della menomazione indennizzabile che viene ascritta per la prima volta. Ove richiesto o necessario, indicare la data in cui è risultata stabilizzata anche la menomazione già classificata precedentemente.

[21] Indicare solo le infermità/lesioni con la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo, per le quali venga espressamente richiesta la valutazione della conseguente menomazione complessiva.

[22] Qualora la menomazione complessiva sia giudicata "NON AGGRAVATA", rispetto alla classifica tabellare risultante da un precedente provvedimento definitivo, il giudizio deve essere riportato con tale dicitura.

[23] Riportare le infermità/lesioni utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo. Raggruppare per numerazione (1+2+ ....) le corrispondenti infermità/lesioni, escluse quelle già riconosciute non dipendenti da causa di servizio, che determinano o concorrono a determinare la stessa menomazione.

[24] Indicare la classifica tabellare della infermità per la quale compete tale assegno.

[25] Indicare eventuali altri giudizi richiesti. Qualora la menomazione sia giudicata "NON AGGRAVATA" il giudizio deve essere riportato con tale dicitura nello stesso spazio.

[26] Indicare solo le infermità/lesioni con la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo, per le quali venga espressamente richiesta la valutazione della conseguente menomazione complessiva.

[27] Qualora la menomazione complessiva sia giudicata "NON.AGGRAVATA", rispetto alla classifica tabellare risultante da un precedente provvedimento definitivo, il giudizio può essere riportato con tale dicitura.

[28] Ove richiesta o necessaria, indicare la data di decorrenza cui si riferisce il giudizio ai fini del trattamento privilegiato ordinario.

[29] Riportare le infermità/lesioni utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo. Raggruppare per numerazione (1+2+ ....) le corrispondenti infermità/lesioni, escluse quelle già riconosciute non dipendenti da causa di servizio, che sono causa del decesso.

[30] Nei casi previsti ed ove eventualmente richiesto, medico specialista con voto consultivo.

Allegato D/1

COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE

- ESERCITO -

SEDE	BACINO D'UTENZA
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PADOVA	Padova, Rovigo, Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PADOVA C.M.O.[1] distaccata di UDINE	Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PADOVA C.M.O. distaccata di VERONA	Verona, Trento, Bolzano.
OSPEDALE MILITARE - MILANO	Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantova.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - TORINO	Torino, Aosta, Cuneo, Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Genova, Imperia, Savona, Alessandria, Asti, Verbania.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - BOLOGNA	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini, Piacenza, Cesena.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - FIRENZE	Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, La Spezia, Lucca.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - FIRENZE C.M.O. distaccata di LIVORNO	Livorno, Pisa, Massa Carrara, Grosseto
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - FIRENZE C.M.O. distaccata di PERUGIA	Perugia, Terni, Rieti, Viterbo.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CHIETI	Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, Chieti, L'Aquila, Teramo, Pescara, Macerata.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - ROMA	Roma, Frosinone, Latina.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CASERTA	Avellino, Caserta, Benevento, Campobasso, Isernia, Potenza.
CENTRO TARE DI MEDICINA LEGALE - CASERTA C.M.O. distaccata di NAPOLI	Napoli, Salerno.
OSPEDALE MILITARE - BARI	Bari, Lecce, Foggia, Brindisi, Taranto, Matera.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotone.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PALERMO	Enna, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Palermo.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PALERMO C.M.O. distaccata di MESSINA	Reggio Calabria, Messina, Catania, Ragusa, Siracusa.
CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CAGLIARI	Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro.

[1] C.M.O. : Commissione Medica Ospedaliera

Allegato D/2

COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE

- AERONAUTICA MILITARE -

SEDE	BACINO D'UTENZA
ISTITUTO MEDICO LEGALE - MILANO	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna.
ISTITUTO MEDICO LEGALE - ROMA	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo.
DISTACCAMENTO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO MEDICO LEGALE DI ROMA PRESSO NAPOLI	Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
ISTITUTO MEDICO LEGALE - ROMA Sede distaccata di BARI – Palese	Puglia.

- MARINA MILITARE -

SEDE	BACINO D'UTENZA
OSPEDALE MARINA MILITARE - LA SPEZIA	Aosta, Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola, Vicenza, Biella, Novara, Asti, Alessandria, Milano, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Firenze, Massa, Lucca, Pistoia, Prato, Livorno, Pisa, Grosseto, Siena, Arezzo, Viterbo.
INFERMERIA AUTONOMA MARINA MILITARE - ANCONA	Trento, Bolzano, Venezia, Biella, Vicenza, Treviso, Verona, Padova, Rovigo, Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini, Perugia, Terni, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Aquila, Terni, Pescara, Chieti, Isernia, Campobasso.
OSPEDALE PRINCIPALE - TARANTO 2^ Commissione Medica Ospedaliera Sede di ROMA	Roma.
OSPEDALE PRINCIPALE - TARANTO	Rieti, Frosinone, Latina, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Crotone, Cosenza-Catanzaro-Vibo Valentia (ionica), Taranto, Brindisi, Lecce, Bari, Foggia, Potenza, Matera.
OSPEDALE MARINA MILITARE – LA SPEZIA - 2^ Commissione Medica Ospedaliera – Sede di LA MADDALENA	Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari.
INFERMERIA AUTONOMA MARINA MILITARE – AUGUSTA	Cosenza-Catanzaro-Vibo Valentia (tirrenica), Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanisetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Enna, Messina.

Allegato D/3

COMPETENZA DELLE DIREZIONI DI SANITA' MILITARI TERRITORIALI*

- ESERCITO -

REGIONE MILITARE	SEDE Commissione Medica 2^ Istanza	BACINO DI UTENZA Province di competenza territoriale delle CC.MM.OO.[2] delle corrispondenti sedi di:
NORD	PADOVA Via Cesarotti , n. 115 35100	• CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PADOVA. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PADOVA C.M.O. distaccata di UDINE. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PADOVA C.M.O. distaccata di VERONA. • OSPEDALE MILITARE - MILANO. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - TORINO.
	FIRENZE Via Venezia, n. 5 50122	• CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - BOLOGNA. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - FIRENZE. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - FIRENZE C.M.O. distaccata di LIVORNO. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - FIRENZE C.M.O. distaccata di PERUGIA.
SUD	ROMA POLICLINICO MILITARE Piazza Celimontana, n. 50 00184	• CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CHIETI. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - ROMA.
	NAPOLI Rampe S. Antonio a Posillipo, n. 139 80122	• CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE CASERTA. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE CASERTA C.M.O. distaccata di NAPOLI. • OSPEDALE MILITARE - BARI. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CATANZARO
	CAGLIARI Via Ospedale, n. 1 09124	CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - CAGLIARI.
	PALERMO Corso Calatafimi, n. 404 90129	• CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE PALERMO. • CENTRO MILITARE DI MEDICINA LEGALE - PALERMO C.M.O. distaccata di MESSINA.

(*) Ex articolo 5, commi primo e secondo, della Legge n. 416/1926, attualmente ridenominate:
Comandi di Sanità e Veterinaria.

[2] Commissioni mediche ospedaliere

Allegato D/4

COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI II ISTANZA

- MARINA MILITARE -

	SEDE	BACINO DI UTENZA
ISPETTORATO DI SANITA'	**R O M A** Piazza della Marina, n. 4 00196	Nazionale.

- AERONAUTICA MILITARE -

	SEDE	BACINO DI UTENZA
COMMISSIONE SANITARIA DI APPELLO	**R O M A** Viale Piero Gobetti, n. 6/A - 00185	Nazionale

- ARMA CARABINIERI -

	SEDE	BACINO DI UTENZA
DIREZIONE DI SANITA'	**R O M A** Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3 00192	Nazionale.

04A01642

DECRETO 12 febbraio 2004.

Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente «Norme specifiche per la trasparenza delle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1992 - serie generale - n. 163), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1996 - serie generale - n. 305) e con decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2000 - serie generale - n. 62);

Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del testo unico bancario;

Visto l'art. 116, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da osservare nell'attività di collocamento dei titoli di Stato;

Visto l'art. 120, comma 1, del testo unico bancario, il quale stabilisce che gli interessi sui versamenti sono conteggiati con la valuta del giomo in cui il versamento è effettuato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Considerata l'opportunità di emanare nuove disposizioni per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, anche a seguito delle modifiche intervenute nelle tecniche di collocamento;

Considerato che, come remunerazione per il collocamento dei titoli a medio e lungo termine, agli intermediari che partecipano alle aste viene corrisposta una provvigione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento.

2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'art. 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'art. 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione.

Art. 2.

1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma.

2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione e stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni.

3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

a) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento;

b) la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

c) la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

d) il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.

Art. 3.

1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'art. 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.

2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.

3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

se il cliente è un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

a) il prezzo di aggiudicazione;

b) il prezzo di aggiudicazione al netto dell'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. «prezzo per i soggetti nettisti»);

c) i dietimi di interesse netti;

d) il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo;

se il cliente non è un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

a) il prezzo di aggiudicazione;

b) i dietimi di interesse lordi;

c) il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell'importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui all'art. 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.

Art. 5.

1. I soggetti indicati nell'art. 1 espongono in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d'Italia, le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

2. I soggetti indicati nell'art. 1 informano con anticipo la propria clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la clientela stessa può prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

Art. 6.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità dell'incidenza dei costi dell'attività di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'art. 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.

Art. 7.

1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dall'applicazione della normativa fiscale in vigore.

Art. 8.

1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico, previsti dal presente decreto, riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato.

Art. 9.

1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi disciplinati.

Art. 10.

1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1992 - serie generale - n. 163) e il decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2000 - serie generale - n. 62) sono abrogati.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

....

(DENOMINAZIONE DELL'OPERATORE) (luogo e data)

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT Trim	BOT Sem.	BOT Ann.	BTP (...anni)	CCT	CTZ
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI						
- scadenza/godimento	*	*	*	*	*	*
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento	*	*	*	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	*	*	*	*	*	*
- tasso nominale o 1° cedola				*	*	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ... euro di cap. nom.)				*	*	
- termine di prenotazione per il pubblico	*	*	*	*	*	*
- data di regolamento	*	*	*	*	*	*
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO						
B1) BOT Collocati tramite asta						
prezzo medio ponderato	*	*	*			
rendimento lordo	*	*	*			
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta						
prezzo di aggiudicazione				*	*	*
rendimento annuo lordo				*	*	*
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio						
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	*	*	*	*	*	*
rendimento annuo lordo	*	*	*	*	*	*
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo) C 1) - Euro ...... a semestre						

04A01741

DECRETO 19 febbraio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantadue giorni. (BOT annuali terza tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 febbraio 2004 è pari a 18.595 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 27 febbraio 2004 è disposta l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali, di cui al proprio decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, n. 111400, con godimento 15 dicembre 2003, durata residua 292 giorni e scadenza il 15 dicembre 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 febbraio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A01909

DECRETO 19 febbraio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 febbraio 2004 è pari a 18.595 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 27 febbraio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni con scadenza il 31 agosto 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno

24 febbraio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 25 febbraio 2004, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A01910

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2004.

Sostituzione di un rappresentante dei datori di lavoro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 3/02 del 10 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 15 gennaio 2004 della Confederazione italiana agricoltori (CIA) con la quale si segnala in sostituzione del sig. Teodori Dante, dimissionario in data 31 dicembre 2003, già componente del suddetto comitato in rappresentanza dei datori di lavoro, il dott. Sigismondo Cesaroni;

Decreta:

Il dott. Sigismondo Cesaroni, nato ad Ascoli Piceno il 17 giugno 1963, è nominato rappresentante dei datori di lavoro del comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Teodori Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 30 gennaio 2004

Il dirigente: RICCI

04A01864

DECRETO 3 febbraio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Volante» a r.l., in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale di accertamento ispettivo del 21 maggio 1998 era stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Gianbattista Bonomo, in quanto deceduto e non sostituito dalla compagine sociale;

Vista la nota pervenuta a questa direzione in data 1º luglio 2003, prot. n. 6185;

Considerato che dagli accertamenti presso la C.C.I.A.A. di Latina risulta ancora nella carica di liquidatore il Bonomo Gianbattista;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Di nominare il rag. De Falco Marcello, residente a Latina in via Mascagni n. 40, con studio professionale presso il medesimo indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «La Volante» a r.l. avente sede in Aprilia, costituita in data 14 marzo 1987, rogito notaio Vincenzo Valente di Aprilia, repertorio n. 28446, BUSC n. 2588/226562.

Latina, 3 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: BENJAMIN

04A01702

DECRETO 6 febbraio 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visti:

il decreto n. 19 del 13 febbraio 2003 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce;

la comunicazione della Federazione provinciale coltivatori diretti di Lecce, prot. n. 244 del 27 marzo 2003, con la quale si comunica la rinomina del dott. Giorgio Donnini in sostituzione del dott. Francesco Cosentini, dimissionario.

Decreta:

Il dott. Giorgio Donnini, nato a Foggia il 28 febbraio 1958, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del dott. Francesco Cosentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecce, 6 febbraio 2004

Il direttore provinciale: BALDI

03A01908

DECRETO 10 febbraio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società coperativa «La Nuova Era soc. coop. a r.l.», in Bella.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle Direzioni Provinciali del Lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il proprio decreto n. 16/2002 del 7 maggio 2002 con il quale veniva nominato liquidatore della soc. coop.va La Nuova Era la sig.ra Lorusso rag. Giovanna, consulente del lavoro, residente in Potenza alla via F. Tetrarca, n. 17;

Rilevato che la predetta, con lettera pervenuta in data 7 gennaio 2004, ha rinunciato al suddetto incarico;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato Centrale per le cooperative in data 15 maggio 2003;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del c.c.;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Lorusso rag. Giovanna, nominata liquidatore della società cooperativa «La Nuova Era soc. coop. a r.l.» di Bella (Potenza), con decreto n. 16/2002 del 7 maggio 2002, è sostituita, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dal sig. Albini rag. Donato, residente in Avigliano (Potenza) alla Contrada Giardiniera Inferiore.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore sig. Albini rag. Donato sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività - art. 2 della legge n. 400/1975 - il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 10 febbraio 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A01865

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia Edilcoop a r.l.», in Gerocarne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 4 gennaio 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 c.c.;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV;

Preso atto della nota n. 1580786 del 16 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisiorie IV;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «società cooperativa edilizia Edilcoop a r.l.» con sede in Gerocarne (Vibo Valentia), via XXVIII ottobre, 28, costituita per rogito del notaio Beatrice Romano in Soriano Calabro (Vibo Valentia) numero repertorio 185 in data 9 ottobre 1986, posizione BUSC n. 2420/225923, registro delle società n. 1326 del 6 novembre 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 11 febbraio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A01866

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Marsica Oggi», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 comma primo del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato *ex* art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400 senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia Marsica Oggi» a.r.l. - B.U.S.C. n. 2014, sede in Avezzano, via B. Jatosti. Costituita in data 24 gennaio 1991, per rogito del notaio Filippo Rauccio, rep. n. 422, omologata con decreto del Tribunale di Avezzano del 7 febbraio 1991 ed iscritta al n. 3774 del registro società.

L'Aquila, 12 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A01802

DECRETO 12 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Avvenire», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 comma primo del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato *ex* art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400 senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia Avvenire» a.r.l. - B.U.S.C. n. 2016, sede in Avezzano, via B. Jatosti. Costituita in data 24 gennaio 1991, per rogito del notaio Filippo Rauccio, rep. n. 422, omologata con decreto del Tribunale di Avezzano del 7 febbraio 1991 ed iscritta al n. 43776 del registro società.

L'Aquila, 12 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A01803

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei Consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e, in particolare, l'art. 41 che prevede la cessazione dall'incarico dei commissari liquidatori dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato dalla legge 27 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544, 2545 c.c.;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Livorno è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, in data 10 marzo 2003, n. 141/2003, con il quale si è proceduto alla ricostituzione dell'organo commissariale del citato sodalizio, attraverso la nomina del dott. Mario Pucci;

Preso atto dell'avvenuto decesso, in data 28 marzo 2003, del dott. Mario Pucci;

Considerata la necessità di procedere a nuova nomina, affidando l'incarico ad un commissario liquidatore che agisca anche nella prospettiva di promuovere sinergie operative con i sodalizi limitrofi, quale premessa per possibili più ampie aggregazioni;

Decreta:

Art.1.

Il dott. Enrico Chiodi, nato ad Imperia il 31 ottobre 1956, residente a Firenze, in via S. Donato, n. 40, è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Livorno, in sostituzione del dott. Mario Pucci, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 72, del 27 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

04A01739

DECRETO 27 gennaio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Venezia pesce a r.l.», in Venezia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1995 con il quale il dott. Paolo Bellamio è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Venezia pesce a r.l.», con sede in Venezia, in liquidazione coatta amministrativa;

Constatato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione

della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonella Martini, nata a Verona il 19 ottobre 1963, ivi domiciliata in Lungadige Panvinio, n. 35, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Bellamio, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 gennaio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01734

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoro GI (lavoro giovani) a responsabilità limitata», in Crema.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la società cooperativa Cooperativa lavoro GI (lavoro giovani) a resp. limitata, con sede in Crema, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giancarlo Frosi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonella D'Ambrosio, nata a Napoli il 23 agosto 1961, domiciliata in Cremona, Corso Campi n. 46, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giancarlo Frosi, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01735

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.L.E.U. - Cooperativa lavoratori edili uniti», in Buccinasco.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 con il quale la società cooperativa «C.L.E.U. - Cooperativa lavoratori edili uniti», con sede in Buccinasco (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Arrigo Schilke ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonella D'Ambrosio, nata a Napoli il 23 agosto 1961, domiciliata in Cremona, Corso Campi n. 46, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Arrigo Schilke, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01736

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «S.E.A.E. sviluppo edilizia abitativa economica società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1991 con il quale il rag. Giuseppe Abbate è stato nominato commissario liquidatore della società «S.E.A.E. - Sviluppo edilizia abitativa economica società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Tiziana Polverari, nata a Roma il 30 aprile 1961, domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n. 183, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giuseppe Abbate, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01737

DECRETO 5 febbraio 2004.

Sospensione dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «G.C.M. - Gestione cooperativa mense», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca commissari liquidatori;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 9 gennaio 1986 con il quale è stata disposta la nomina della dott.ssa Gocini Carmela a commissario liquidatore, della società cooperativa «G.C.M. - Gestione cooperativa mense», con sede in Milano;

Venuti a conoscenza di iniziative giudiziarie assunte nei confronti della dott.ssa Carmela Gocini che rendono opportuno e prudente procedere la sospensione del decreto ministeriale di nomina, impregiudicata ogni ulteriore determinazione a riguardo;

Decreta:

La dott.ssa Carmela Gocini, domiciliata in Milano, via Durini, 18, è sospesa all'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «G.C.M.-Gestione cooperativa mense».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01738

DECRETO 6 febbraio 2004.

Riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di prodotti esplodenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in particolare il Titolo VIII esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo, nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, in data 28 aprile 2003, con il quale il canone annuo per l'iscrizione all'elenco suddetto è stato determinato in € 50 per ciascun prodotto e per ciascun fabbricante o importatore;

Visto il decreto dello scrivente direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie in data 21 gennaio 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'approvazione dell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive al 31 dicembre 2003;

Viste le istanze presentate dalla Società Medex nel periodo 1° settembre 2003 - 7 ottobre 2003 per il rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive di ventidue prodotti esplodenti;

Visto il verbale in data 20 novembre 2003 redatto dal dirigente e da un funzionario dell'Ufficio sicurezza mineraria della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, relativo alle prove eseguite sui prodotti esplosivi delle società Medex;

Considerato il parere favorevole espresso nel predetto verbale in merito alla conformità dei prodotti ai requisiti previsti dal decreto 21 aprile 1979, ad eccezione del prodotto «Poladyn 31 Eco» che è valutato idoneo all'impiego nelle sole attività estrattive a cielo aperto e non anche in quelle condotte in sotterraneo come richiesto dalla ditta Medex, in quanto le prove condotte per la determinazione dei fumi hanno dimostrato che lo sviluppo dei gas nocivi provocato dall'esplosione di una cartuccia di esplosivo in ambiente confinato supera la soglia superiore di 60 lt/kg prescritta dall'art. 4 dello stesso decreto 21 aprile 1979;

Avendo valutato che l'esplosivo «Hanal 1 U», essendo poco sensibile all'innesco con il solo detonatore, debba essere utilizzato con idoneo booster e con miccia detonante da almeno 12 g/m lungo tutta la colonna;

Visto il versamento di € 1.100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle Attività Produttive, effettuato dalla società Medex con bollettino di conto corrente postale in data 26 gennaio 2994 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti esplodenti elencati nell'allegato I, intestati alla società importatrice Medex (codice della società MDX), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Art. 2.

1. I prodotti esplodenti di cui all'art. 1 sono iscritti all'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nelle sezioni, classi e sottoclassi riportati nell'allegato I e con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) loro attribuiti nello stesso allegato.

2. Alle società fabbricanti i prodotti di cui all'art. 1 non presenti nell'elenco in data 31 dicembre 2003 sono attribuiti i codici MAP di cui all'allegato II.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il direttore generale: GARRIBBA

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI ESPLOSIVI IMPORTATI DALLA SOCIETÀ MEDEX (MDX) RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

n	Denominazione originale	Codice M.A.P.	Produttore/Importatore	Note
1	Emulgit 42 GP	1Aa 2193	WSG (import. MDX)	
2	Emulgit 82 GP	1Aa 2194	WSG (import. MDX)	
3	Prillex 1	1Aa 2195	WSG (import. MDX)	
4	Ammon-Gelit TDF	1Aa 2196	WAS[*] (import. MDX)	
5	Paxit	1Aa 2197	IRU (import. MDX)	
6	Poladyn 31 Eco	1Aa 2198	NIP (import. MDX)	
7	Emulgit 42 G	1Ab 0270	WSG (import. MDX)	
8	Emulgit LWC AI	1Ab 0271	WSG (import. MDX)	
9	Hanal 1 U	1Ab 0272	WSG (import. MDX)	1
10	MDX-0-U	2Bb 1020	ADC (import. MDX)	
11	MDX-DEM-U. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bb 2010	ADC (import. MDX)	
12	MDX-DED-U. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bb 3011	ADC (import. MDX)	
13	MDX-DEP-U. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bb 3012	ADC (import. MDX)	
14	MDX-0-HU	2Bc 1010	ADC (import. MDX)	
15	MDX-DEM-HU. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bc 2013	ADC (import. MDX)	
16	MDX-DED-U. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bc 3011	ADC (import. MDX)	
17	MDX-DEP-U. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3012	ADC (import. MDX)	
18	Nitrocord 12	2F 1084	NIP (import. MDX)	
19	Nitrocord 20	2F 1085	NIP (import. MDX)	
20	Nitrocord 40	2F 1086	NIP (import. MDX)	
21	Nitrocord 80	2F 1087	NIP (import. MDX)	
22	Nitrocord 100	2F 1088	NIP (import. MDX)	

[*] Codice della Società WASAGCHEMIE SYTHEN (Germania) già presente nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive al 31.12.2003.

[1] L'esplosivo deve essere innescato con booster e miccia detonante da 12 g/m per tutta la lunghezza del foro.

ALLEGATO II

ELENCO DEI CODICI ASSEGNATI ALLE SOCIETÀ PRODUTTRICI NON PRESENTI NELL'ELENCO DEI PRODOTTI RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE AL 31 DICEMBRE 2003

CODICE SOCIETA'	DENOMINAZIONE SOCIETA'
ADC	AUSTIN DETONATOR (Repubblica Ceca)
IRU	IPARI ROBBANO (Ungheria)
NIP	NITRON (Polonia)
WSG	WESTSPRENG (Germania)

04A01740

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto 1'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 7 novembre 2002 al 7 dicembre 2002 nella provincia di Crotone;

Visti i successivi supplementi di istruttoria tecnica comunicati dalla regione;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Crotone: piogge persistenti dal 7 novembre 2002 al 7 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *a)*, *b)*, limitatamente alla coltura del finocchio, nel territorio dei comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Roccabernarda, Strongoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004.

Il Ministro: ALEMANNO

04A01669

DECRETO 2 febbraio 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e Napoli.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 8 settembre 2003 al 9 settembre 2003 nella provincia di Napoli;

piogge alluvionali 13 ottobre 2003 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Benevento - piogge alluvionali del 13 ottobre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 3 lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Forchia, Montesarchio, Paolisi;

Napoli: piogge alluvionali dal 8 settembre 2003 al 9 settembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 3 lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Carbonara di Nola, Liveri, Palma Campania, Visciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004.

Il Ministro: ALEMANNO

04A01670

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, concessa alla CAF CONFCONTRIBUENTI S.r.l., in Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

La società «CAF CONFCONTRIBUENTI S.r.l.» con sede in Padova, Viale dell'Industria n. 66 - codice fiscale e partita I.V.A. 03844560288 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, 1° comma, e 51 del testo unico delle imposta dirette (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Motivazione.

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Giancarlo Badalin, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai titolari di

lavoro dipendente e pensionati, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 9 dicembre 2003.

Dalla documentazione allegata all'istanza è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto del 1° agosto 2003, a rogito notaio dr. Marco Gava di Chioggia, n. 37655 di repertorio e n. 5462 di raccolta;

i soci della costituenda società «CAF CONFCONTRIBUENTI S.r.l.» sono:

l'Associazione «CONFCONTRIBUENTI» ovvero «CONFEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI, PENSIONATI, CONTRIBUENTI E FAMIGLIE» con sede in Padova, Viale dell'Industria n. 66 - c.f. 92148340281;

l'Associazione «CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI - C.I.U. - con sede in Roma, via Antonio Gramsci n. 34 - c.f. 97288210582, che hanno sottoscritto, rispettivamente, il 98% ed il 2% del capitale sociale pari ad € 52.000, interamente versato;

con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata in data 22 gennaio 2004 - ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - il Sig. Rossitto Corrado, nella sua qualità di legale rappresentante della «Confederazione Italiana Unionquadri - C.I.U., ha dichiarato che gli aderenti alla suddetta associazione, alla data odierna, ammontano ad oltre 50.000 persone fisiche;

la società CAF richiedente risulta in tal modo possedere il requisito previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 241/1997, in quanto le due organizzazioni sindacali che la costituiscono, possiedono complessivamente più di 50.000 aderenti;

in data 5 settembre 2003 la società ha stipulato con la Società Lloyd Adriatico Allianz Group la polizza assicurativa n. 700091652, con validità fino al 6 settembre 2004, con massimale di € 1.500.000,00, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

nella relazione tecnica prodotta - ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 164/99 - non risultano indicate sedi decentrate del CAF, né società di servizi, anche se in essa viene dichiarato di volersene avvalere;

il responsabile fiscale è il rag. Renato Mazzon, iscritto al n. 422 del Collegio dei ragionieri e Periti commerciali di Padova, che ha certificato l'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari nei confronti del professionista;

i componenti del Consiglio di Amministrazione della società richiedente hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Si fa obbligo alla società «CAF CONFCONTRIBUENTI S.r.l.» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, anche in relazione al rinnovo della polizza assicurativa, e del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni del CAF, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - per l'iscrizione nell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle Direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Disciplina normativa.

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Capo V° - Disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A01701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reminyl»

Estratto provvedimento UPC/II/1505 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni: 034752079/M - una bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/004/W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del condizionamento primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrid»

Estratto provvedimento UPC/II/1507 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: ARTRID.

Confezioni:

034623013/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623025/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623037/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623049/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623052/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623064/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623076/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623088/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623090/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623102/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623114/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623126/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623138/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623140/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623153/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623165/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623177/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623189/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623191/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623203/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623215/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623227/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623239/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623241/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623254/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623266/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623278/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623280/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623292/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623304/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623316/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623328/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623330/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623342/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623355/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623367/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623379/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623381/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623393/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623405/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623417/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623429/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623431/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623443/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623456/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623468/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623470/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623482/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623494/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623506/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623518/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623520/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623532/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623544/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623557/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623569/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034623571/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623583/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623595/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623607/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623619/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623621/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623633/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623645/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623658/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623660/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623672/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623684/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623696/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623708/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034623710/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623722/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623734/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623746/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623759/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623761/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623773/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623785/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623797/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623809/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623811/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623823/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623835/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034623847/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Sefarma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0201/001-002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento al riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla posologia e alla farmacocinetica.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solexa»

Estratto provvedimento UPC/II/1508 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni:

034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625107/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625119/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625121/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625133/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625145/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625184/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625246/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625259/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625261/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625273/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625285/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625386/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625398/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625400/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625412/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625424/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625525/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625537/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625549/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625552/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625564/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625665/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625677/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625689/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625691/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625703/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625804/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625816/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625828/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625830/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034625842/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0199/001-002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle caratteristiche del prodotto relativamente alla posologia e alla farmacocinetica.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artilog»

Estratto provvedimento UPC/II/1509 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622100/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622112/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622124/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622136/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622148/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622249/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622252/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622264/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622276/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622288/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622389/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622391/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622403/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622415/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622427/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622478/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622528/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622530/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622542/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622555/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622567/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622668/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622670/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622682/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622694/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminioipvc opaco/aclar;

034622706/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622807/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622819/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622821/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622833/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

034622845/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0200/001-002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla posologia e alla farmacocinetica.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento UPC/II/1511 del 4 febbraio 2004

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

031809015/M - 28 compresse 1 mg;

031809027/M - 30 compresse 1 mg;

031809039/M - 84 compresse 1 mg;

031809041/M - 20 compresse 1 mg;

031809054/M - 100 compresse 1 mg;

031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/W022 e W28.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni per includere il trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori per gli estrogeni positivi, in donne in post menopausa non idonee alla terapia con tamoxifene per alto rischio tromboembolico o alterazioni endometriali e conseguenti modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Ulteriore modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01638

Comunicato di rettifica concernente: «Estratti di decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano "Zecovir" e "Viruselect"».

Nella parte dell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004 alla pag. 111, dove è scritto:

«Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano *ZECOVIR.*

Estratto decreto n. *934* del 1º dicembre 2003.

Specialità medicinali *ZECOVIR.*

Titolare A.I.C.: A. Menarini International Operations Luxembourg SA»;

leggasi:

«Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano *VIRUSELECT.*

Estratto decreto n. *936* del 1º dicembre 2003.

Specialità medicinali *VIRUSELECT.*

Titolare A.I.C.: A. Menarini International Operations Luxembourg SA»

Nella parte dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, alla pag. 112, dove è scritto:

«Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano *VIRUSELECT.*

Estratto decreto n. *936* del 1º dicembre 2003

Specialità medicinali *VIRUSELECT.*

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.»;

leggasi:

«Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano *ZECOVIR.*

Estratto decreto n. *934* del 1º dicembre 2003.

Specialità medicinale *ZECOVIR.*

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.»

04A01913

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 9 febbraio 2004 i seguenti organismi:

1) ITALCERT - Viale Sarca, 336 - Milano:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

2) VERIGO Sas - Via Massarani, 5 - Verano Brianza (Milano):

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

3) SICIT S.r.l. Corso Indipendenza, 20 - Milano:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE - Via Betlemme, 23/A - S. Giovanni in Persiceto (Bologna);

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

04A01733

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401044/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77